



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 30/07/2014.**

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE DEL
TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE
AGEVOLAZIONI FISCALI - L. 448/98 E S.M.I.
AGGIORNAMENTO ANNO 2014**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20:20 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	PIACENTI MAURO	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	P
RUOZI BARBARA	P	STANO VITO	P
CAROLI ANDREA	A	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	P	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, GUARINO GIUSEPPE, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: MURRONE GIAN FRANCO, BONI RITA, MASSARI FEDERICO, LUSVARDI ELENA.

Esce precedentemente il Consigliere Benati Marco: presenti n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge 448/98, come modificato dall'art.12, comma 4 punto 4) della Legge 488/99, prevede agevolazioni fiscali sull'acquisto del gasolio e del GPL, quali combustibili per il riscaldamento, applicabili anche ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate appartenenti ai comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412 del 26 agosto 1993, individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale dagli enti locali interessati e comunicate al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

ATTESO che l'art. 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000, n° 268, convertito con modificazioni dalla L. 354 del 23.11.2000 e successivamente modificato dall'art. 27, comma 3 della Legge n° 388 del 23.12.2000 (c.d. finanziaria per il 2001) precisa che *per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n° 412 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;*

PREMESSO che:

- l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. finanziaria per il 2002) ha esteso per gli anni 2002 e 2003 i benefici di cui sopra anche alle *frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera di consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;*
- quanto sopra è stato ribadito anche per gli anni dal 2004 al 2009 con diversi provvedimenti di legge, ma non è stato reiterato per gli anni successivi, incluso quello in corso;

VISTA, inoltre, la circolare dell'Agenzia delle Dogane in data 31.12.2009, prot. n. 178604 che chiarisce come "in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1999 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. n. 268/2000 come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"".

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Dogane in data 12.04.2010, prot. n. 41017, che ha precisato che:

- *per quanto riguarda la definizione di centro abitato ... è possibile far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3 del Codice della strada (emanato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285), che lo individua come "l'insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine",*
- *il termine "frazioni di Comuni" deve essere mutuato ... dalla citata definizione ex articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268;*
- *per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle "porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle*

Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”;

- *tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica “frazione” (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte “non metanizzata”;*
- *l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le “porzioni edificate” non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare.*
- *restano invece escluse le “porzioni edificate” situate all'interno del “centro abitato” dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come “non metanizzate”.*

ACCERTATO che, come da elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, il Comune di Rubiera ricade nella zona climatica E;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 204 del 15.11.2005, avente per oggetto “Individuazione delle porzioni di territorio non metanizzate per l'anno 2005”, con la quale è stata aggiornata all'anno 2005 l'individuazione delle frazioni non metanizzate aventi diritto alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

DATO ATTO che nell'anno 2013 nel territorio comunale sono stati realizzati estendimenti della rete del gas metano da parte di IREN S.p.A. e che con nota prot. 2960/10.12.1 del 22.02.2014 ENIA REGGIO EMILIA S.r.l - gruppo IREN S.p.A. ha prodotto la cartografia della rete del gas metano del Comune di Rubiera aggiornata al 31/01/2014;

ACCERTATO che la rete del gas metano del territorio comunale comprende anche parte della rete di AGAC S.p.A., riguardante un tratto di Via Viareggio, la cui realizzazione è stata oggetto di nulla osta prot. 11834/10.12.1 del 11/07/2001;

RITENUTO necessario, in conseguenza degli estendimenti di cui sopra e dei sopraggiunti disposti normativi sopra citati, ridefinire le aree metanizzate rispetto alla configurazione approvata con la predetta delibera di Giunta Comunale n. 204/2005;

RITENUTO, anche in considerazione dei disposti normativi e dei relativi chiarimenti sopra elencati, che:

- per aree non metanizzate debbano intendersi le porzioni del territorio comunale, fuori dal centro urbano in cui ha sede la casa comunale, esterne ad una fascia di 75 metri (misurata planimetricamente lateralmente all'asse della tubazione della rete del gas metano), ritenuta congrua in relazione alla conformità pianeggiante del territorio comunale;
- per fabbricato appartenente alla frazione non metanizzata si debba intendere ogni fabbricato, comprensivo dello scoperto di pertinenza, ricadente al di fuori della perimetrazione predetta;
- nel caso in cui anche una sola porzione di fabbricato o di scoperto di pertinenza ricada all'interno della suddetta perimetrazione, tale fabbricato debba intendersi come metanizzato, ad esclusione dei lotti di pertinenza dei fabbricati ai quali non si possa accedere direttamente dalla strada nella quale è posata la condotta del gas;
- nel caso in cui sussistano situazioni in cui sono presenti ostacoli fisici, naturali o infrastrutturali tali da essere di impedimento all'allacciamento ovvero che rendano

l'operazione eccessivamente onerosa per l'utente quali, ad esempio, autostrade, superstrade, canali, fiumi, ferrovie, etc., la fascia metanizzata deve intendersi sviluppata sino a tali impedimenti, anche se nell'elaborato cartografico di riferimento l'immobile ricade in area metanizzata;

CONSIDERATO che a tal fine il Servizio Infrastrutture e Viabilità ha elaborato e prodotto:

- 1) la cartografia aggiornata delle aree non metanizzate del territorio comunale nella quale sono state inserite:
 - la delimitazione geografica del centro abitato del Comune di Rubiera come approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 546 del 29-06-1993 e Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 7-9-2004;
 - la delimitazione geografica del centro abitato in cui ha sede la casa comunale;
 - la rete del gas metano;
 - la delimitazione all'interno della frazione, intesa come territorio ubicato fuori dal centro abitato in cui ha sede la casa comunale, del territorio metanizzato ovvero la fascia di pertinenza di 75 metri dalla rete del gas metano;
- 2) l'elenco dei numeri civici dei fabbricati ricadenti nella frazione non metanizzata;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. Di approvare la delimitazione delle aree metanizzate del territorio comunale, alle quali è applicabile il beneficio fiscale di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della citata Legge 448/98, come modificato dall'art.12, comma 4 punto 4) della Legge 488/99, individuata dai seguenti elaborati che si allegano al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale:
 - **cartografia:** tavola 1- Rubiera Sud e tavola 2-Rubiera Nord;
 - **elenco dei numeri civici**, valido salvo successive modifiche alla numerazione civica;
2. Di definire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, come appartenente a frazione non metanizzata ogni fabbricato, comprensivo dello scoperto di pertinenza, ricadente al di fuori della perimetrazione predetta (nel caso in cui anche una sola porzione del fabbricato o dello scoperto di pertinenza ricada all'interno della perimetrazione risultante nell'elaborato grafico suddetto, è da considerarsi metanizzato, ad esclusione dei lotti di pertinenza di fabbricati, ai quali lotti non si possa accedere direttamente dalla strada nella quale è posata la condotta del gas);

3. Di prevedere che il Comune di Rubiera possa inserire con apposito atto, ed in seguito ad istanza motivata, nelle cosiddette aree non metanizzate anche particelle ricadenti nella fascia metanizzata, qualora ostacoli fisici, naturali o infrastrutturali costituiscano impedimento all'allacciamento alla rete del gas metano, ovvero ne rendano l'operazione eccessivamente onerosa;
4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze -Agenzia delle Dogane ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché di disporre la prescritta pubblicità.
5. Di demandare al responsabile del competente Settore di pubblicare sul Sito Internet del Comune di Rubiera gli elaborati cartografici e l'elenco dei numeri civici allegati al presente atto;

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del Servizio Infrastrutture e Viabilità, geom. Ivano Leoni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Servizio/Ufficio: VIABILITÀ
Proposta N° 2014/58

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE DEL
TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE
AGEVOLAZIONI FISCALI - L. 448/98 E S.M.I.
AGGIORNAMENTO ANNO 2014**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 23/07/2014

IL RESPONSABILE

F.to LEONI IVANO

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/_____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e pertanto in data _____.

Rubiera, 15/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Caterina Amorini
